

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-31 del 05/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASTA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, saldatura e montaggio componenti sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-50 del 05/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno cinque GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASTA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, saldatura e montaggio componenti sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 2.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 15/09/2016, acquisita al Prot. Com.le 77668 e da Arpa al PGFC/2016/13645, da CASTA S.R.L., nella persona di Loretta Carbonetti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di assemblaggio, saldatura e montaggio componenti sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 2, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/10/2016 Prot. Com.le 87515, acquisita da Arpa al PGFC/2016/15132, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indicazione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 25/10/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 90496 e da Arpae al PGFC/2016/15562;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/17471 del 01/12/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/12/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con email del 06/12/16 ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza, di seguito riportate *“la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento.

Dato atto che in merito all'impatto acustico il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le n. 108817 del 19/12/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/18756 ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Morse, 2 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 12/12/2016; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sotto elencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 22/12/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **CASTA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino*

funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2016 con cui si è disposta la proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae - Emilia -Romagna;

Richiamate

- le Determine n.DET-2016-507 del 24/06/2016 e n. DET-2016-732 del 29/09/2016 nonché la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;
- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASTA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03497370407), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 11, per lo **stabilimento di assemblaggio, saldatura e montaggio componenti sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 2.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)
Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria
(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con nota del 28/09/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/12/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 SALDATURA - Al punto di emissione E1, saranno convogliate le emissioni sia della saldatura inox che della saldatura a carbonio. Trattandosi di acciaio inox, non sono applicabili le valutazioni di cui alla delibera regionale 1769/2010. Nella relazione si fa una valutazione generale, come prevede il Dlgs 152/06, dell'emissione di Cr, Cr VI e Ni (appartenenti al punto 1.1. "*Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene*" tabella A1 classe II parte II dell'allegato I alla parte Quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i.). Nella documentazione presentata sono indicati i tenori del Cr, e Ni presenti nel filo di saldatura inox. Mancando l'indicazione del tenore di Cr VI, l'azienda ha ipotizzato in maniera cautelativa, che tutto il Cromo sia Cromo esavalente. La valutazione della soglia di rilevanza, eseguita dalla ditta, visti i quantitativi in gioco di filo di saldatura, non supera i rispettivi limiti che la norma fissa in 5 g/ora per Cr VI e Ni (considerati cumulativamente). Tenuto conto che si concorda con la valutazione effettuata dalla Ditta, non si stabiliscono valori limiti e autocontrolli per gli inquinanti Cr, Cr VI e Ni. I Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.20 "*Saldatura*" prescrivono i seguenti valori limite, che si stabiliscono per l'emissione E1:

- Polveri: 10 mg/Nmc
- Ossidi di Azoto (espressi come NO₂): 5 mg/Nmc
- Monossido di Carbonio: 10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale alla emissione.

EMISSIONI E2, E3, E4, E5 IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO LOCALI DI LAVORO < 35 kW ciascuno - In relazione agli impianti termici presenti, considerando che:

- vengono utilizzati per il riscaldamento dei locali di lavoro ed uffici,
- l'alimentazione è a metano,
- non vengono superati i 3 MW di potenza termica nominale complessiva,

tali emissioni, ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., vengono disciplinate dal titolo II dello stesso decreto legislativo ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/12/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 12/12/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le

modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 15/09/2016 P.G.N. 77668, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. E2, E3, E4 – VENTILCONVETTORI RISCALDAMENTO REPARTI PRODUZIONE < 35 kW ciascuno a metano

EMISSIONE N. E5 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI < 35 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di assemblaggio, saldatura e montaggio componenti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA FERRO ED INOX

Impianto di abbattimento: cella filtrante costituita da prefiltro ondulato metallico+filtro ondulato sintetico

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione

Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'A.R.P.A.E. competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.